

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 18 APRILE 1999.

- **Con modificazioni apportate con deliberazione di c.c. n.ro 8 del 4 aprile 2005**

TITOLO I

REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I

ART. 1- Convocazione del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE è convocato a norma di legge dal Sindaco quale Presidente dell'organo, di massima ogni due mesi. Quando la convocazione è richiesta da una parte dei Consiglieri, la domanda deve essere scritta e firmata da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La richiesta di convocazione d'urgenza, deve essere giustificata da motivi da esporsi nella richiesta medesima;

Le adunanze sono ORDINARIE O STRAORDINARIE.

Le adunanze, tanto ordinarie che straordinarie, saranno annunziate al pubblico attraverso: l'affissione dell'ordine del giorno all'albo comunale, la diffusione di manifesti nel territorio comunale, i mezzi di comunicazione sociale ritenuti più idonei allo scopo, l'esposizione della bandiera italiana, veneta, europea.

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Commissione dei Capigruppo.

ART. 2 - Notificazione dell'ordine del giorno ai Consiglieri e consultazione degli atti relativi.

La convocazione dei Consiglieri avviene nei termini mediante avviso scritto da consegnarsi a domicilio con lettera raccomandata, almeno due giorni interi e liberi prima di quello per la seduta ordinaria o straordinaria e almeno 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza debitamente motivate.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei Consiglieri, presso la segreteria del Comune, due giorni prima quando la convocazione è ordinaria o straordinaria e un giorno prima quando è urgente (1).

Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 della legge 142 /90; negli altri casi l'adunanza è straordinaria.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Nota n.ro 1: modifica apportata con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 8 del 4 aprile 2005.

ART. 3- Numero legale delle adunanze

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri, ossia la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, salvo i casi altrimenti previsti dalla legge.

Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero legale, il Presidente potrà dichiarare deserta l'adunanza; rinviando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza 'di seconda convocazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 dello Statuto, l'assenza di un Consigliere è ingiustificata quando né verbalmente né in forma scritta, ci siano notizie sulla mancata presenza del Consigliere stesso direttamente o indirettamente comunicate al Sindaco o al Segretario prima o durante la seduta consigliare.

Dopo la seconda consecutiva ingiustificata assenza, il Sindaco informerà il Consigliere interessato sulla procedura prevista dall'art. 8 dello Statuto.

ART. 4 - Seduta di seconda convocazione.

E' seduta di seconda convocazione - per ogni oggetto già iscritto all'ordine del giorno della prima - quella che succede ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Nella seconda Convocazione la seduta è aperta trascorsi 15 minuti dopo l'ora stabilita. **In seconda convocazione il numero legale è raggiunto con la presenza di sei consiglieri escluso il Sindaco (2).**

ART. 5 - Presidenza delle Adunanze.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, egli provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine mette in discussione gli affari dell'ordine del giorno, concede la facoltà di parlare nell'ordine con cui sono state fatte le richieste, dirige e modera la discussione, da notizia al Consiglio delle Comunicazioni pervenute pone le questioni e le formula e ne proclama l'esito delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco o dell'assessore delegato ne fa le veci l'assessore anziano e in mancanza degli assessori il Consigliere anziano.

ART. 6 - Assistenza del Segretario

Il Sindaco Presidente o chi ne fa le veci è assistito dal Segretario.

Questi tiene nota dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta e degli assenti, su invito del presidente fa l'appello nominale, da lettura del verbale della seduta precedente, e dei documenti delle proposte da comunicarsi al Consiglio, prende nota dei voti favorevoli e contrari delle votazioni, redige i processi verbali delle sedute consiliari.

ART. 7 Intervento di impiegati Comunali e/o di persone estranee.

Il presidente, previa adeguata motivazione, può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali, con l'assenso del Consiglio, anche persone estranee all'amministrazione allo scopo di fornire chiarimenti e notizie sopra oggetti da discutere.

Le persone invitate, dopo avere fornito i chiarimenti e le informazioni richieste, dovranno allontanarsi dall'assemblea consigliare.

Nota n.ro 2: modifica apportata con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 8 del 4 aprile 2005.

ART. 8 Pubblicità delle sedute

Le sedute del consiglio sono pubbliche eccettuate i previsti dalla legge e quelli in cui, con votazione motivata, sia altrimenti stabilito.

ART. 9 - Disciplina del pubblico

Le persone che assistono alla seduta nella parte riservata al pubblico non possono intervenire nelle discussioni aperte dal Consiglio, devono rimanere in silenzio e mantenere comunque un comportamento civile e corretto.

Il Presidente darà tutte le disposizioni che riterrà necessarie ed opportune per il mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio da parte del pubblico.

ART. 10 - Dell'intervento della Forza pubblica.

La forza pubblica può entrare nello spazio della sala ove il Consiglio è riunito solo se richiesta dal Presidente.

ART. 11- Apertura seduta, nomina scrutatori e approvazioni verbali.

Dopo l'appello nominale fatto dal Segretario, il Sindaco Presidente accerta la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina senza formalità scegliendoli tra i Consiglieri tre scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete, di cui almeno uno sarà tra i gruppi di minoranza. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

L'approvazione del processo verbale è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile necessaria a quella a cui il verbale si riferisce.

CAPO 2°

DELLA DISCUSSIONE - DIRITTO DI PAROLA - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE,

ART. 12 - Diritto di parola e sua regolamentazione

Alla discussione degli oggetti posti all'o.d.g. si procede secondo l'ordine d'iscrizione.

Il Presidente o almeno tre Consiglieri possono proporre, ove concorrano ragioni di opportunità, l'inversione dell'ordine del giorno che ha luogo se viene approvato dal Consiglio.

I Consiglieri che intendono intervenire su argomenti iscritti all'o.d.g., debbono fare richiesta al Presidente che la accorda secondo l'ordine delle domande.

Sui singoli oggetti all'o.d.g. il Presidente apre la discussione riferendo egli stesso e concedendo la parola all'Assessore designato.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione cercando di evitare le divagazioni, verificandosi le quali il Presidente può richiamare l'oratore. A nessuno è permesso di interrompere colui che parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.

Sarà però permesso chiedere la parola, per dichiarazione di voto, per mozione d'ordine, per un richiamo al Regolamento, e per rispondere a un fatto personale.

Quest'ultimo come meglio definito al successivo Art. 13.

Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente con propria proposta che verrà messa in votazione senza discussione, può stabilire un limite massimo di tempo agli interventi.

I richiami al Regolamento, all'o.d.g. o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

ART. 13 - Del fatto personale

E' "fatto personale" il giudizio espresso sulla propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse.

Chi chiede la parola per "fatto personale", deve indicare in che cosa consiste, ed il Sindaco Presidente decide se il richiedente abbia o no il diritto di parlare. In caso di negata parola, se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussioni, per alzata di mano.

ART. 14 - Richiama i Consiglieri ed appello al Consiglio

Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e, se presume di respingere la censura, il Sindaco Presidente consulta il Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

Se il richiamo all'ordine è confermato, se ne fa menzione nel processo verbale.

ART. 15 - Rinuncia a carica

Non possono essere accolte seduta stante le rinunzie dei Consiglieri a cariche o uffici cui fossero chiamati per

votazione.

ART. 16 - Proposte, controproposte e rinuncia.

Ogni proposta, a richiesta, può dare luogo a discussione generale sul complesso e poi ad una parziale discussione su ciascuna parte.

Le controproposte, che non abbiano carattere di semplice emendamento alla proposta di discussione, possono essere discusse solo dopo che la proposta principale (complessivamente o parzialmente) sia stata respinta,

Il Presidente può proporre, e ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che la votazione proceda per alzata di mano, singolarmente su ciascuna parte della proposta.

Se un proponente rinuncia alla sua proposta, ogni altro Consigliere può farla propria, e continuare la discussione dal punto in cui questa si trova.

ART. 17 - Proposte pregiudiziali, sospensive, emendamenti, sottoemendamenti e votazioni

Nell'applicare la procedura di cui all'art 16 possono sorgere questioni pregiudiziali, sospensive, di emendamento o di sottoemendamento le quali tutte devono essere messe ai voti prima dell'argomento principale, secondo l'ordine stabilito dall'art. 30.

ART. 18 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

Quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Se vi sia, dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta della chiusura dovrà essere appoggiata da almeno tre Consiglieri.

Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro, poi ad uno a favore, indi mette in votazione la richiesta di chiusura per alzata di mano.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto, salvo quanto previsto dall'Art. 17.

Durante la votazione a nessun Consigliere potrà essere concessa la parola.

CAPO 3°

SINDACATO DI CONTROLLO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RACCOMANDAZIONI

ART. 19 – Interrogazioni e interpellanze

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinati.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti.

ART. 20 - Modalità di presentazione di interrogazione ed interpellanze, Risposte del Sindaco e degli Assessori.

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto, in modo chiaro, preciso e conveniente. Dovranno essere trasmesse al Sindaco per iscritto o presentate seduta stante. Nell'uno o nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce la interrogazione o l'interpellanza, potrà rispondere immediatamente o dichiarare di dover differire la risposta nella seduta successiva.

A richiesta dell'interessato la risposta dell'interrogazione può avvenire in forma scritta.

ART.21 - Trasformazione delle interpellanze in mozioni

Quando l'interpellante non sia soddisfatto delle risposte avute, e voglia portare l'argomento al giudizio del Consiglio, convertirà l'interpellanza in mozione.

Un Consigliere può fare propria l'interpellanza da altri abbandonata allo scopo di proporre una mozione per proprio conto.

Secondo l'ordine della loro presentazione le interpellanze trasformate in mozioni dovranno essere iscritte all'o.d.g. della seduta consiliare immediatamente successiva, sempre che siano state presentate entro gli ordinari termini di convocazione del Consiglio di cui all'art. 2. Sarà possibile proporre mozioni scritte, seduta stante, previa votazione del Consiglio Comunale.

ART. 22 Mozioni e sue modalità di presentazione

Dicasi mozione una proposta concreta, tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco e della Giunta, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare.

La mozione deve presentarsi per iscritto e viene inserita nell'o.d.g. della prima seduta oppure anche seduta stante in forma verbale come conclusione o conseguenza della discussione avvenuta. Essa importa l'adozione di un voto deliberativo.

ART 23 - Tempo e ordine della trattazione delle interrogazioni , interpellanze e mozioni

Nell'ordine della trattazione si succederanno le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni seguendo il turno di presentazione o di iscrizione.

Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle che sono state presentate dagli altri Consiglieri ed eventualmente iscritte all'o.d.g.

Le interrogazioni e le interpellanze sono trattate nelle Commissioni Consigliari competenti, sempre che il presentatore non ne richieda l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio.

ART. 24 – Svolgimento e durata delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Alla risposta ricevuta sui problemi posti dalla interrogazione, l'interrogante ha la facoltà di esprimere la propria soddisfazione o insoddisfazione.

L'interpellante ha la facoltà di illustrare la propria interpellanza e di esprimere la propria soddisfazione o non. -

ART. 25 - Raccomandazioni, celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni

Ogni Consigliere, al principio o al termine della seduta può rivolgere al Sindaco Presidente od alla Giunta raccomandazioni anche su oggetti che non siano all'o.d.g. . Potrà inoltre chiedere la parola per celebrazioni o commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza. Quando il Consiglio sia distinto in gruppi o partiti, non potrà parlare più di un oratore per gruppo.

CAPO 4°

DELLE VOTAZIONI, PROCLAMAZIONI E CONTESTAZIONI DEL RISULTATO

ART. 26 - Del voto

Le votazioni hanno luogo con le formalità stabilite dalla legge. Non è permesso parlare durante la prova o la controprova, la votazione per appello nominale e lo scrutinio segreto.

ART. 27 - Votazione per appello nominale

La votazione per appello nominale è di diritto concessa tutte le volte che la domanda un Consigliere.

Per questa votazione il Sindaco Presidente indica il significato del "SI" o del "NO" ; il Segretario fa l'appello e

nota i voti, il Presidente proclama il risultato.

ART. 28 - votazione per alzata di mano - Prova e controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ai è chi la richieda prima della proclamazione.

Nella prova sono invitati ad alzare la mano i Consiglieri che aderiscono alla proposta messa al voto; nella controprova sono invitati ad alzare la mano i Consiglieri di avviso contrario.

Il Sindaco Presidente e gli scrutatori decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi.

ART. 29 - Voto segreto

Le votazioni previste per legge a scrutinio segreto si fanno per scheda segreta. Il Consigliere scrive la parola "SI" o la parola "NO" secondo se intende approvare o respingere la proposta in votazione. Se si tratta di nominare amministratori o impiegati scriverà nella scheda il nome del candidato preferito.

Nei casi in cui la votazione prevede la nomina di candidati di minoranza la parte del Consiglio si procederà con voto limitato a uno.

Lo spoglio delle schede si fa dal Sindaco Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori.

ART. 30 - Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni per le varie proposte è il seguente:

- 1- La questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sopra la proposta;
- 2 La questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta;
- 3 - Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vengono proposti, o secondo quell'altro che dal Sindaco Presidente, assenziante il Consiglio, fosse ritenuto migliore per la chiarezza della discussione;
- 4 - I sottoemendamenti agli emendamenti;
- 5- La proposta principale.

ART. 31 - Proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

La proposta s'intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi speciali stabiliti dalla legge.

Art. 32 – Contestazione del risultato

Qualora sorga contestazione circa il risultato e la validità delle votazioni, il Presidente interroga il Consiglio, il quale delibera per alzata di mano.

TITOLO II°

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

GRUPPI CONSILIARI - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 33 - Formazione dei gruppi consiliari

I Consiglieri eletti sotto un determinato simbolo politico formano un gruppo consiliare caratterizzato dall'unicità dell'indirizzo politico - amministrativo.

Ove, per altro, sia stato eletto un solo Consigliere appartenente ad una formazione politica, lo stesso Consigliere godrà delle prerogative proprie accordate ai gruppi consiliari.

ART. 34 - Consiglieri indipendenti per gruppi

Se un Consigliere, già appartenente ad una formazione politica, abbia abbandonato il gruppo consiliare di appartenenza, acquisterà le prerogative proprie accordate ai gruppi consiliari.

ART. 35 - Notificazione delle rappresentanze dei gruppi consiliari

All'inizio di ogni ciclo amministrativo, i gruppi consiliari notificheranno al Sindaco - Presidente del Consiglio - l'elenco degli iscritti al gruppo ed indicheranno il Capogruppo ed, eventualmente il Vice Capogruppo.

- Competerà; quindi, al Capogruppo notificare ogni successiva variazione del numero dei Consiglieri iscritti e delle relative rappresentanze del gruppo.

ART. 36 - Prerogative dei Gruppi Consiliari

I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi presso la Sede Municipale ogni qualvolta ne facciano richiesta al Sindaco, il quale metterà loro a disposizione, di volta in volta, idonei locali. Possono chiedere di svolgere, ove ciò sia possibile, attività permanente di gruppo, concordando con il Sindaco i tempi e le modalità.

In questo ultimo caso dovranno predisporre le condizioni materiali sufficienti per l'espletamento dell'attività permanente.

ART. 37 - Della conferenza dei Capigruppo Consiliari

La conferenza, composta dai Capigruppo Consiliari, è presieduta dal Sindaco. Compete alla conferenza dei Capigruppo:

- 1- fare proposte al Consiglio, nell'imminenza della sua convocazione, sullo svolgimento dei lavori delle sedute consiliari, sulla base dell'ordine del giorno fissato;
- 2 -fare proposte su altri oggetti, di volta in volta, ad essa assegnata dal Consiglio;
- 3 - coordinare il lavoro delle commissioni consiliari;
- 4 - stabilire se le mozioni presentate dai Consiglieri e proposte all'o.d.g. possono -prima delle discussioni in aula - essere esaminate nella conferenza stessa per ricercare un accordo generale oppure debbano essere rimesse direttamente al Consiglio, per la trattazione, o ad una commissione consiliare per la relativa istruzione.

ART. 38 - Convocazione della conferenza

La conferenza dei Capigruppo Consiliari è convocata dal Sindaco di regola nell'imminenza della seduta consiliare ed ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

ART. 39 - Assistenza alla conferenza

Il Segretario Generale del Comune, qualora sia richiesto, assiste alla riunione della conferenza. Un impiegato da lui incaricato presenzierà con compito di verbalizzazione

CAPO 2°

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 40 - Funzioni, costituzione e numero

E' costituita la commissione permanente per lo Statuto con le modalità di cui al comma successivo. -

Al fine di attuare concretamente la partecipazione di tutti i Consiglieri alla elaborazione e al controllo sull'attuazione delle politiche amministrative di competenza del Comune; il Consiglio, nella stessa seduta nella

quale si procede alla elezione del Sindaco o della Giunta Municipale, determinerà il numero delle commissioni consiliari permanenti, le materie di ciascuna e la loro composizione numerica proporzionale, che consenta la rappresentanza, in proporzione, di tutti i gruppi consiliari. In ogni caso verrà garantita la partecipazione del gruppo consiliare costituito da un unico Consigliere.

I Capigruppo Consiliari designeranno, dandone comunicazione al Sindaco ai fini della conseguente deliberazione consiliare, i rispettivi rappresentanti in seno alle diverse commissioni consiliari permanenti in numero corrispondente a quello stabilito nel comma precedente.

Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni complessivamente tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.

Ogni Consigliere deve far parte di almeno una commissione consiliare e in esse deve essere assicurata la presenza di almeno un Consigliere per gruppo

Il Consigliere che non può intervenire ad una seduta della propria commissione può delegare a sostituirlo, anche nell'espressione dei voti a lui attribuiti, un Consigliere del suo gruppo, anche se appartenente ad altra commissione.

La delega deve risultare da atto scritto, a tempo indeterminato, salvo revoca, o fatto comunque pervenire di volta in volta prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta.

Nessun Consigliere può ricevere più di una delega.

ART. 41 Elezione degli organi dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni

Il Sindaco, entro trenta giorni dalla seduta nella quale sono state costituite le commissioni, procederà alla convocazione delle stesse per l'elezione degli organi dell'Ufficio di Presidenza: Presidente, Vice Presidente e Segretario.

La elezione avviene mediante distinte votazioni a maggioranza, con voto palese per alzata di mano.

I presidenti di Commissione possono appartenere anche ai gruppi di opposizione.

Di regola, l'Ufficio di Presidenza di ogni singola Commissione rimane in carica per la durata di due anni e mezzo.

Il Segretario sovrintende alla stesura del verbale di ogni seduta con l'ausilio di un impiegato del Comune designato dal Segretario Generale.

ART. 42 - Funzioni, attribuzioni e compiti delle commissioni

A ciascuna commissione, nei limiti degli affari di competenza, spetta:

a -di esaminare e dibattere le proposte di politica amministrativa, formulando rilievi e proposte alla Giunta e al Consiglio Comunale;

b-di promuovere indagini, inchieste conoscitive ed accertamenti richiedendo, a tal fine, anche audizioni ed incontri con gli organi istituzionali e burocratici interni all'Amministrazione, nonché con i rappresentanti di altri Enti, di Associazioni e di Organizzazioni Sindacali e di categoria;

c - di esaminare, in via preventiva tutte le proposte di deliberazione di competenza consiliare;

d - di assumere ogni altra iniziativa idonea al pieno proseguimento dei propri fini e funzioni, esprimendo pareri e segnalandoli al Sindaco;

e - di effettuare un rendiconto scritto sulla propria attività al Consiglio Comunale in concomitanza alla seduta riguardante la discussione sul Bilancio.

ART 43 - Convocazione, funzionamento e sedute congiunte delle commissioni.

Ciascuna commissione consiliare permanente sarà convocata dal Presidente con avviso scritto da spedirsi

almeno quattro giorni prima della riunione ai componenti la commissione e ai Capigruppo. Possono inoltre partecipare tutti i consiglieri comunali con diritto di parola. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il preavviso sarà di 24 ore.

E' anche convocata su istanza di un numero di componenti tali da rappresentare almeno un quinto dei voti consiliari, del Sindaco o dell'Assessore Comunale competente, entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di omissione del Presidente, su richiesta degli stessi, alla convocazione provvede il Sindaco.

L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta devono essere stabiliti dal Presidente della Commissione, d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti, che - se richiesti - devono assistere alla seduta.

Le commissioni, ove lo ritengano utile ed opportuno, potranno costituire nel proprio seno, sottocommissioni speciali cui affidare, di volta in volta, specifici incarichi di natura tecnico - amministrativa.

Ravvisandone la necessità o l'opportunità il Presidente di una Commissione può chiedere di esaminare una proposta di deliberazione o altro atto di competenza del Consiglio Comunale per esprimere adeguato parere, in seduta congiunta con altra commissione avente competenza analoga od affine all'argomento

ART 44 -Apertura e numero legale, assenza della Presidenza, relazione.

La seduta è valida se sono presenti tanti Consiglieri che rappresentino in proprio o per delega, almeno la metà dei voti consiliari spettanti ai rispettivi Gruppi Consiliari.

La Commissione può esprimere a maggioranza dei voti rappresentati pareri sugli argomenti iscritti all'o.d.g.

Le discussioni sugli argomenti scritti all'o.d.g. delle Commissioni possono concludersi con un parere che, unitamente ad una relazione, deve essere trasmesso al Sindaco per le determinazioni della Giunta o del Consiglio Comunale.

I pareri richiesti dalla Giunta Municipale devono essere espressi e comunicati dal Presidente della Commissione al Sindaco entro dieci giorni dal ricevimento.

Gli argomenti iscritti all'o.d.g. del Consiglio Comunale e valutati dalle Commissioni, con parere unanime, non danno luogo a discussione generale, a meno che un Consigliere non ne chieda la discussione in aula.

ART. 45 Verbali

I verbali delle sedute, redatti a cura della Segreteria con le modalità di cui all'ART. 41, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto iscritto all'o.d.g. Tali decisioni sono dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, o dai singoli che richiedano espressamente la verbalizzazione del loro parere o della dichiarazione di voto.

L' approvazione del verbale deve avvenire seduta stante.

ART. 46 Convocazione congiunta Capigruppo e Presidenti Commissioni.

Il Sindaco Presidente convocherà periodicamente, congiuntamente i Capigruppo consiliari, i Presidenti delle Commissioni per stabilire e verificare il necessario coordinamento politicoamministrativo dell'attività delle Commissioni.

ART. 47 - Rinvio al Regolamento consiliare.

Per quanto non previsto, per le sedute ed il funzionamento delle Commissioni consiliari si applicano le norme e i principi relativi al funzionamento del Consiglio Comunale del quale sono diretta emanazione.

ART. 48 - Commissioni speciali.

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali per affrontare argomenti di carattere straordinario e

temporaneo determinandone le modalità di funzionamento e la loro composizione numerica.

TITOLO III°

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I°

ART. 49 - Casi non previsti.

Per tutti i casi non previsti e disciplinati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, provvede il Sindaco Presidente, salvo appello, seduta stante, al Consiglio Comunale, qualora il provvedimento del Sindaco Presidente sia contestato anche da un solo Consigliere.

Il Consiglio decide con votazione. con alzata di mano, e a maggioranza assoluta di voti.

Negli altri casi si osserveranno:

a - i regolamenti comunali speciali;

b - le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 50 - Pubblicità del regolamento

1- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27.12.85, n. 816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2 - Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui sono affidati i servizi, nonché i revisori dei conti.

ART. 51 - Entrata in vigore

1- Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli altri consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

2 - Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.